CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 09/10/2026, n°20

OGGETTO: PARERE sul Disegno di Legge n. 123 del 21 settembre 2026 "Disciplina regionale in materia di radiazioni ionizzanti in attuazione delle disposizioni del decreto 31 luglio 2020, n.101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117) e disposizioni sulla gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti."

L'anno duemilaventisei, addì 9 del mese di ottobre, alle ore 10,30, in forma mista (parte dei Consiglieri in Genova, presso la Sala Piccardo c/o Sede Anci Liguria, e parte in vdc ai sensi dell'art.14 del regolamento interno del Cal) si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali: Pierangelo Olivieri.

Partecipa in qualità di Segretario: Luca Petralia.

Si procede all'appello dei Componenti del Cal:

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
ANDREANI Tarcisio	Presidente Consiglio Comunale di Luni (SP)		x	
ANELLI Giovanni	Sindaco di Camogli (GE)	x		
BRUZZONE Paolo	Sindaco di Cogoleto (GE)	x		
CAMPODONICO Mentore	Presidente Consiglio Comunale di Rapallo (GE)	x		
CAVERSAZIO Guglielmo	Sindaco Comune di Santa Margherita Ligure (GE)	x		
CODURI Stefano	Sindaco Comune di Borghetto di Vara (SP)		x	
DE ANDREIS Roberto	Sindaco Comune d Nasino (SV)	x		
FRANCESCHI Bruno	Sindaco Comune di Fontanigorda (GE)	x		
GANDOLFO Carlo	Sindaco Comune di Recco (GE)	x		Davide Lombardo Manerba
GIBELLI Davide	Sindaco Comune di Camporosso (IM)	x		
IL GRANDE Alessandro	Presidente Consiglio Comunale di Sanremo IM)	x		
LIMONCINI Marco	Sindaco Comune di Cicagna (GE)	x		
LIROSI Francesco	Presidente Consiglio Comunale Savona	x		
OLIVIERI Pierangelo	Presidente Provincia di Savona	x		
PAGANINI Monica	Sindaco Comune di Arcola (SP)	x		
PAOLETTA Massimo	Sindaco Comune di Massimino (SV)	x		
PASSINO Alberto	Presidente Consiglio Comunale di Albenga (IM)	x		
PERACCHINI Pierluigi	Presidente Provincia di La Spezia	x		Marco Tarabugi
PERACCHINI Pierluigi	Sindaco Comune di La Spezia	x		Lorenzo Brogi
PERACCHINI Pierluigi	Presidente ANCI Liguria	x		Daniele Martino
PERACCHINI Pierluigi	Delegato ANCI Liguria per le province liguri	x		Carlo Gandolfo
PISCOPO Salvatore	Presidente Consiglio Comunale di La Spezia		x	
RUSSO Marco	Sindaco Comune di Savona		x	
SALIS SILVIA	Sindaco Comune di Genova	x		Silvia Pericu
SALIS SILVIA	Sindaco Città Metropolitana di Genova	x		Simone Franceschi
SASSO Manuela	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)	x		
SCAJOLA Claudio	Sindaco Comune di Imperia		x	
SCAJOLA Claudio	Presidente Provincia di Imperia		x	
VASSALLO Simone	Presidente Consiglio Comunale di Imperia	x		
VILLA CLAUDIO	Presidente Consiglio Comunale Genova	x		

Sono presenti all'esame della pratica n.24 Consiglieri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- vista la L.R. n.1/2011 e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1 e ss.mm.ii.;
- visto il decreto n.2 del 04/02/2025 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011
- premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza);
- considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvedimenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria:
- vista la convocazione con l'o.d.g. inviata ai Consiglieri in data 29/09/2026 prot n°199 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2) l'espressione del parere relativo alla proposta sopraindicata;
- Sentito il Presidente;

delibera di formulare in parere in ordine al sopraindicato schema di intesa:

Le **radiazioni ionizzanti** sono una forma di energia che, quando attraversa la materia, può modificarne la struttura a livello atomico, **rimuovendo elettroni dagli atomi**. Vengono utilizzate in diversi ambiti, tra cui **la medicina,** ad esempio per effettuare radiografie e TAC, **la medicina veterinaria, la ricerca scientifica, l'industria e i controlli di sicurezza**, come quelli effettuati negli aeroporti per il controllo dei bagagli.
Il disegno di legge n. 123 del 21 settembre 2026 ha l'obiettivo di **riorganizzare la disciplina regionale ligure in materia di radiazioni ionizzanti**, adeguandola al quadro normativo nazionale introdotto dal **d.lgs. 101/2020**, che ha recepito nell'ordinamento italiano la normativa europea in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Il d.lgs. 101/2020 ha profondamente riorganizzato la normativa nazionale, sostituendo e abrogando il precedente **d.lgs. 230/1995**. In particolare, ha introdotto un nuovo sistema basato su **autorizzazioni, nulla osta e notifiche**, ridefinendo anche la distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. Nell'ambito di questo nuovo sistema, alle Regioni e alle autorità locali sono state attribuite specifiche funzioni, tra cui quelle relative ai **nulla osta per le pratiche di categoria B** e alle **autorizzazioni per l'allontanamento di materiali radioattivi**. In Liguria era ancora presente la **l.r. 39/2002**, una disciplina regionale costruita sulla precedente normativa statale del 1995. Poiché tale disciplina non risulta più coerente con il nuovo quadro normativo nazionale, il disegno di legge prevede di **abrogare la l.r. 39/2002 e sostituirla con una nuova disciplina regionale**, coordinata con il d.lgs. 101/2020. Il disegno di legge interviene quindi sia sull'organizzazione amministrativa sia sulle procedure autorizzative. Tra le principali novità vi sono l'individuazione del **Sindaco quale autorità competente** per determinati procedimenti, la creazione di un nuovo **Organismo Tecnico per la Radioprotezione**, la disciplina dell'allontanamento dei materiali contenenti radionuclidi e l'istituzione di una **Commissione Tecnica Regionale per le esposizioni mediche**.
Struttura generale del disegno di legge
Il DDL è articolato in **nove Titoli**, ciascuno dedicato a uno specifico ambito della disciplina. Il **Titolo I** contiene le disposizioni generali e individua le finalità, l'ambito di applicazione e l'autorità competente. Il **Titolo II** disciplina l'**Organismo Tecnico per la Radioprotezione**, che rappresenta il principale organismo di supporto tecnico alle autorità competenti. I **Titoli III, IV e V** disciplinano rispettivamente le procedure relative alle pratiche di categoria B, l'allontanamento dei materiali contenenti radionuclidi artificiali e le disposizioni procedurali comuni. Il **Titolo VI** riguarda il ruolo della Regione nei procedimenti statali relativi alle pratiche di **categoria A**. Il **Titolo VII** disciplina invece l'allontanamento dei materiali contenenti **radionuclidi di origine naturale**, cioè i materiali NORM. Il **Titolo VIII** riguarda la raccolta e la

valutazione dei dati relativi alle **esposizioni mediche della popolazione**.Infine, il **Titolo IX** contiene le disposizioni finali, transitorie, finanziarie e organizzative necessarie per consentire il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

Titolo I – Disposizioni generali Il primo Titolo stabilisce **chi è l'autorità competente** per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla nuova disciplina. Il DDL individua nel **Sindaco del Comune territorialmente competente** l'autorità incaricata del rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla legge. Il Sindaco, tuttavia, non svolge direttamente la valutazione tecnica: per l'istruttoria si avvale del supporto dell'**Organismo Tecnico per la Radioprotezione**. In particolare, rientrano tra le competenze comunali il **nulla osta per le pratiche di categoria B in ambito sanitario** e l'**autorizzazione all'allontanamento di materiali contenenti radionuclidi artificiali** nell'ambito delle pratiche soggette a notifica. Il disegno di legge stabilisce inoltre che i procedimenti amministrativi debbano essere conclusi, in via generale, entro **90 giorni**. In questo modo viene definita una chiara distinzione tra il livello **amministrativo**, rappresentato dal Comune e dal Sindaco, e quello **tecnico**, affidato all'Organismo Tecnico.

Titolo II – Organismo Tecnico per la Radioprotezione Uno degli elementi centrali della nuova disciplina è la creazione dell'**Organismo Tecnico per la Radioprotezione**. L'organismo viene istituito presso il **Dipartimento di Prevenzione di ATS Liguria** e sostituisce le precedenti Commissioni per la radioprotezione previste dalla l.r. 39/2002. La sua composizione è **multidisciplinare**, in modo da riunire competenze diverse necessarie alla valutazione delle pratiche che comportano l'impiego di radiazioni ionizzanti. Tra i componenti sono previsti, in particolare, **fisici medici, medici specialisti e rappresentanti di ARPAL e dei Vigili del Fuoco**, oltre alle altre figure individuate dalla disciplina. L'Organismo ha una durata di **tre anni**, con possibilità di proroga fino alla nomina del nuovo organismo. Dal punto di vista operativo, l'Organismo svolge l'**istruttoria tecnica** dei procedimenti, anche attraverso eventuali sopralluoghi, ed esprime il proprio **parere vincolante** nei procedimenti autorizzatori previsti dalla legge. Inoltre, fornisce supporto alla Regione nella formulazione del **parere regionale relativo ai nulla osta di categoria A**, che rimangono di competenza statale, e può fornire supporto al **Prefetto** per le pratiche di categoria B che rientrano nella competenza prefettizia

Titolo III – Pratiche di categoria B Il Titolo III disciplina le procedure per il rilascio del **nulla osta di categoria B** relativo alle attività svolte per finalità **mediche, medico-veterinarie e di ricerca scientifica** presso strutture sanitarie. La richiesta deve essere presentata al Comune competente e deve contenere la documentazione prevista dall'**Allegato XIV del d.lgs. 101/2020**. La nuova disciplina introduce anche un meccanismo di **monitoraggio periodico**. Ogni **sette anni** dal rilascio del nulla osta, infatti, deve essere trasmessa al Comune una relazione tecnica. Tale relazione viene esaminata dall'Organismo Tecnico per verificare che continuino a sussistere le condizioni che avevano giustificato il rilascio dell'autorizzazione. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alle modifiche delle attività autorizzate. Le modifiche vengono distinte in **sostanziali e non sostanziali**. Nel caso di una variazione sostanziale è necessaria una nuova istanza al Comune e deve essere acquisito il parere vincolante dell'Organismo Tecnico. Per una variazione non sostanziale è invece sufficiente una comunicazione. La valutazione circa la natura sostanziale o non sostanziale della modifica spetta all'**esperto di radioprotezione** previsto dall'art. 129 del d.lgs. 101/2020. Infine, qualora la pratica venga cessata, il titolare deve comunicarlo al Comune. A seguito della comunicazione, il Comune avvia il procedimento per la **revoca del nulla osta**, avvalendosi del supporto dell'Organismo Tecnico.

Titolo IV – Allontanamento di materiali con radionuclidi artificiali Il Titolo IV disciplina l'**autorizzazione all'allontanamento di materiali contenenti radionuclidi artificiali**, provenienti da pratiche soggette a notifica. L'autorizzazione viene richiesta al **Comune competente** e la domanda deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'**Allegato IX del d.lgs. 101/2020**. Anche in questo caso è previsto un sistema di controllo nel tempo: deve infatti essere predisposta una **relazione tecnica periodica ogni cinque anni**. La relazione viene trasmessa all'**Organismo Tecnico per la Radioprotezione**, che svolge l'istruttoria tecnica e formula il relativo parere.

Titolo V – Disposizioni procedurali comuni Il Titolo V stabilisce le **regole procedurali comuni** alle autorizzazioni disciplinate dai Titoli III e IV. Una volta ricevuta l'istanza, questa deve essere trasmessa all'Organismo Tecnico entro **10 giorni**. Il Titolo disciplina anche le ipotesi di **sospensione o revoca** dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati. Il Sindaco può adottare tali provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 61 del d.lgs. 101/2020, acquisendo il parere dell'Organismo Tecnico. I provvedimenti adottati devono inoltre essere comunicati ai diversi enti istituzionali interessati, tra cui **ISIN, Regione, Dipartimento di Prevenzione, Vigili del Fuoco, Ispettorato Territoriale del Lavoro e ARPAL**, oltre allo stesso Organismo Tecnico.

Titolo VI – Pratiche di categoria A Il Titolo VI riguarda le pratiche di **categoria A**, che rimangono nell'ambito della competenza statale. In questo caso la Regione non rilascia direttamente il nulla osta, ma partecipa al procedimento statale attraverso l'espressione di un **proprio parere**. Per formulare tale parere, la Regione si avvale del supporto tecnico dell'**Organismo Tecnico per la Radioprotezione**. I nulla osta ricevuti vengono inoltre trasmessi ad **ARPAL**, affinché possano essere inseriti nel **catasto regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti**, previsto dalla l.r. 18/1999. Pertanto, in questo ambito la Regione mantiene una funzione di partecipazione e coordinamento, mentre il provvedimento autorizzativo rimane di competenza statale.
Titolo VII – Materiali contenenti radionuclidi naturali Il Titolo VII disciplina l'**allontanamento di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale**, indicati come **NORM**, provenienti da pratiche soggette a notifica. La procedura autorizzativa segue, in linea generale, lo schema previsto dal **Titolo V**. La documentazione da presentare è quella indicata nell'**Allegato IV del d.lgs. 101/2020**. Anche in questo caso il titolare della pratica deve comunicare eventuali **mutamenti rilevanti** nelle modalità di svolgimento dell'attività. Quando tali modifiche incidono sull'autorizzazione, deve essere presentata una specifica richiesta di modifica. La modifica viene quindi esaminata seguendo le **stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione originaria**. I provvedimenti adottati devono essere comunicati agli stessi soggetti istituzionali coinvolti nelle altre procedure, garantendo così il coordinamento tra le diverse autorità di controllo.
Titolo VIII – Esposizioni mediche Il Titolo VIII introduce una disciplina specifica relativa alla **raccolta e alla valutazione dei dati sulle esposizioni mediche della popolazione**. L'obiettivo è consentire alla Regione di valutare **l'entità e la variabilità dell'esposizione alle radiazioni derivanti dalle procedure mediche** della popolazione residente. Per svolgere questa attività viene istituita la **Commissione Tecnica Regionale per le esposizioni mediche**, che supporta la Regione nell'analisi dei dati. La Commissione è composta da un rappresentante della **Direzione Generale regionale competente in materia di salute** e da dirigenti fisici specializzati in **fisica medica** delle principali strutture sanitarie regionali. I risultati della valutazione effettuata dalla Regione vengono infine trasmessi al **Ministero della Salute**, nell'ambito del sistema nazionale di sorveglianza.
Titolo IX – Disposizioni finali, transitorie e finanziarie L'ultimo Titolo contiene tutte le disposizioni necessarie per consentire il **passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina** e garantire la continuità amministrativa. Per quanto riguarda gli aspetti economici, gli **oneri istruttori** relativi ai procedimenti dei Titoli III, IV e VII sono posti a carico dei **richiedenti non pubblici**. La Giunta regionale deve inoltre emanare specifici indirizzi per garantire che tali oneri siano applicati in maniera uniforme dai Comuni. Entro **120 giorni dall'entrata in vigore della legge**, la Giunta regionale deve definire le modalità di funzionamento dell'**Organismo Tecnico**, quelle della **Commissione Tecnica Regionale per le esposizioni mediche** e gli indirizzi relativi agli oneri istruttori. L'Organismo Tecnico e la Commissione devono essere costituiti entro **180 giorni** dall'entrata in vigore della legge. Durante questa fase transitoria, e quindi prima della costituzione del nuovo Organismo Tecnico, le relative funzioni continuano a essere svolte dalle **Commissioni per la radioprotezione** previste dalla precedente l.r. 39/2002. Il DDL disciplina inoltre la sorte delle pratiche già avviate sotto la vecchia normativa. Le istanze già presentate per attività **mediche e veterinarie** vengono concluse secondo la precedente procedura entro 90 giorni, mentre quelle relative alla **ricerca scientifica** vengono trasferite alla nuova autorità competente. La **l.r. 39/2002 viene infine abrogata a partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore della nuova legge**, in modo da consentire che il nuovo sistema organizzativo e procedurale sia già operativo. Per tutti gli aspetti che non vengono specificamente disciplinati dalla nuova legge regionale continua ad applicarsi il **d.lgs. 101/2020**. Dal punto di vista finanziario, il DDL stabilisce infine che la legge **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale**. Le attività previste vengono infatti svolte utilizzando le risorse già disponibili e la partecipazione agli organismi collegiali avviene a titolo gratuito.

Osservazioni:

Durante alcuni incontri con la **Direzione Ambiente e Salute di Regione Liguria**, è stata presentata, e concertata in via preliminare nei punti principali, una bozza del **D.D.L. sulle radiazioni ionizzanti**, predisposta a seguito della nuova normativa nazionale (**D.lgs. 101/2020**). Le novità per i Comuni sono sostanzialmente **due** e non comportano particolari aggravamenti rispetto agli adempimenti annuali già previsti a loro carico.

Ruolo del comune e dei sindaci

Il Comune non perde il ruolo di autorità amministrativa, ma il sistema passa da una gestione fortemente basata sul Sindaco insieme alla Commissione per la radioprotezione a una gestione in cui il Sindaco mantiene la competenza decisionale mentre l'istruttoria tecnica viene concentrata nel nuovo Organismo Tecnico per la Radioprotezione. Il nuovo DDL conferma innanzitutto, all'**articolo 2**, il **Sindaco del Comune territorialmente competente** quale autorità preposta al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina. Rispetto alla precedente normativa, vengono tuttavia ridefinite alcune modalità di gestione delle pratiche. L'**articolo 7** prevede, ad esempio, che il Comune riceva una **relazione tecnica di monitoraggio con cadenza settennale**, in sostituzione della relazione annuale al Sindaco prevista dalla precedente disciplina.

L'**articolo 8** stabilisce inoltre che le modifiche sostanziali al nulla osta debbano essere oggetto di una specifica istanza al Comune, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente una comunicazione. Analogamente, l'**articolo 9** prevede che la cessazione della pratica venga comunicata al Comune, che provvede ad avviare il procedimento di revoca del nulla osta con il supporto dell'Organismo Tecnico.

Un ulteriore ambito di competenza comunale è individuato dall'**articolo 10**, che prevede la presentazione al Comune delle istanze relative all'autorizzazione all'allontanamento di materiali contenenti radionuclidi artificiali.

Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo, l'**articolo 11** stabilisce che il Sindaco adotti il provvedimento conclusivo sulla base del **parere dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione**. L'**articolo 12** conferma inoltre in capo al Sindaco i poteri di **sospensione e revoca** dei provvedimenti autorizzativi, previa acquisizione del parere dell'Organismo Tecnico.

L'**articolo 21** disciplina gli oneri istruttori relativi ai procedimenti e prevede che la Giunta regionale emani indirizzi finalizzati a garantirne un'applicazione omogenea da parte dei Comuni interessati.

Infine il Comune di Genova, in quanto Comune maggiormente coinvolto sugli adempimenti del ddl, con nota prot. 206 del 6/10/26, che si allega integralmente al presente parere, ha espresso alcune specifiche osservazioni che si articolano:

1) Necessità di esplicita previsione delle risorse umane e del periodo transitorio per l'esercizio delle nuove funzioni.
2) Attribuzione delle autorizzazioni in materia di allontanamento
3) Unicità-aggregante- del Parere dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione
4) Gestione della trasmissione delle pratiche aperte e di quanto già autorizzato
5) Gestione dei termini del procedimento e sospensioni

Considerato e fatto salvo quanto sopra, il Cal, esprime parere favorevole sul Disegno di Legge n. 123 del 21 settembre 2026 "Disciplina regionale in materia di radiazioni ionizzanti in attuazione delle disposizioni del decreto 31 luglio 2020, n.101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117) e disposizioni sulla gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti."

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	**N. 24**
Votanti	**N. 24**
Voti Favorevoli	**N. 16**
Voti contrari	**N. 0**
Astenuti	**N. 8** (Caversazio Guglielmo, Franceschi Bruno, Franceschi Simone, Gibelli Davide, Paganini Monica, Passino Alberto, Pericu Silvia, Villa Claudio)

Il Presidente in conformità alla votazione proclama a maggioranza parere favorevole in ordine al Disegno di Legge n. 123 del 21 settembre 2026 "Disciplina regionale in materia di radiazioni ionizzanti in attuazione delle disposizioni del decreto 31 luglio 2020, n.101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117) e disposizioni sulla gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti."

DEL CHE SI È REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 20

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

Genova, 9 ottobre 2026

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Luca Petralia)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2026.

Genova, 9 ottobre 2026

Il Segretario
(Luca Petralia)